

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRICHERASIO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	029	0	E	G	003	cap norm	0-23

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Romina Bruno Franco

=====

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



=====

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE NORMATIVA E SCHEMA DI CONTRATTO

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	Agosto 2023	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI BRICHERASIO
(Città Metropolitana di Torino)

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED
INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO D'USURA SU S.P. 158 NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRICHERASIO
PROGETTO ESECUTIVO**

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
PARTE NORMATIVA**

Indice

Premessa

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Capitolato speciale d'appalto
- Art. 3 Ammontare del contratto
- Art. 4 Invariabilità prezzi contrattuali
- Art. 5 Domicilio dell'appaltatore
- Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere
- Art. 7 Direttore di cantiere

PARTE SECONDA - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori
- Art. 10 Penali e premio di accelerazione
- Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga
- Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 13 Contabilità dei lavori
- Art. 14 Variazioni al progetto
- Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi
- Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo
- Art. 17 Controlli e verifiche
- Art. 18 Conto finale dei lavori
- Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo
- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Controversie

PARTE TERZA - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Art. 24 Subappalto

Art. 25 Cessione del corrispettivo d'appalto

Art. 26 Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, riduzione delle garanzie

Art. 27 Cauzione definitiva

Art. 28 Riduzione delle garanzie

Art. 29 Danni e responsabilità civile verso terzi

Art. 30 Danni cagionati da forza maggiore

Art. 31 Documentazione da produrre

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 33 Leggi e regolamenti

Art. 34 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Premessa:

1. Il presente documento redatto ai sensi dell'art.43, co.1, D.p.r. n.207/10 (per quanto non abrogato) precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, ad integrazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con prevalenza su queste in caso di contrasto.
2. Nel seguito si intende:
 - d.lgs: il d.l.gs 50 del 18.04.2016 e successive disposizioni integrative e correttive d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
 - R.G.: il D.p.r. 05/10/2010 n. 207 – per quanto non abrogato - "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
 - CG: il D.m. 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni"
 - DM: il D.m. 07/03/2018, n. 49 : “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati o da esso richiamati.

Art. 2 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed inderogabile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di aver visionato, conoscere e di accettare.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo definitivo del contratto è al netto dell'IVA e sarà quello risultante dal provvedimento di approvazione del verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tali importi a base di gara sono così distinti, oltre IVA di legge:

€ 124.978,87	Per lavori soggetti a ribasso d'asta
€ 4.950,00	Per lavori non soggetti a ribasso d'asta

Il Capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale specializzata considerata prevalente. Nel nostro appalto la categoria di riferimento è *“OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”* tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG.

Le opere in appalto soggette a ribasso d'asta possono suddividersi tra le diverse categorie:

Descrizione	Importo	Percentuale
Rimozione, demolizioni e scavi	€ 15.033,15	12,03%
Opere in c.a.	€ 5.097,33	4,08%
Cordoli stradali e messa in quota chiusini	€ 12.534,79	10,03%
Fondazioni stradali e bitumature	€ 52.164,48	41,74%
Pensilina in acciaio per fermata autobus	€ 3.940,00	3,15%
Segnaletica stradale	€ 10.118,72	8,10%
Predisposizione impianto illuminazione attraversamenti pedonali	€ 11.218,15	8,98%
Tubazioni, pozzetti e caditoie stradali	€ 9.427,37	7,54%

Oneri di conferimento a discarica	€ 5.444,88	4,35%
Totale opere in appalto soggette a ribasso d'asta	€ 124.978,87	100,00%

Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta risultano:

Descrizione	Importo	Percentuale
<u>Oneri specifici</u>		
Per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.950,00	100,00%
Totale oneri specifici	€ 4.950,00	100,00%

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi della legge vigente per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Ai sensi di legge i lavori sono classificati nella categoria prevalente la “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”.

Art. 4 Invariabilità prezzi contrattuali

1. In deroga all'art. 1664, primo comma, del codice civile - ed, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - qualora per effetto di circostanze eccezionali si siano verificati aumenti nel costo dei materiali da costruzione superiori al 10 per cento rispetto a quelli contenuto nel prezziario regionale, in corso di validità, si fa luogo a compensazione per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nei limiti delle risorse accantonate per imprevisti.
2. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
3. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta."
4. Dovendosi procedere alla definizione dei nuovi prezzi si fa riferimento alla normativa vigente. L'elenco dei prezzi unitari contrattuali è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016 – art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 10-11-12 CG.
5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli elenchi prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. In ogni caso visto l'art. 29 del Decreto Legge 27.01.2022 n. 4 il contratto dovrà contenere clausole per la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. - l'appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara."
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal D.L. o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma uno.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale.

Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) CG, il Committente effettuerà i pagamenti tramite la Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dalla norme di contabilità della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) CG, l'appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art.3 CG.
3. L'appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente art.5, co.3.

Art. 7 Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal d.lgs, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art.6 CG.

PARTE SECONDA

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati dal D.L. previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
2. Il Responsabile del procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in **giorni 70 (diconsi giorni trenta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art.12 del D.M. 49/2018.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, si applicherà l'art. 108 comma 4 del d.lgs – art. 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 s.m.i.

Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori

1. I lavori devono svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all'art. 40 RG e al conseguente programma esecutivo di cui all'art. 43, co.10, RG che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L. in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/08. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera si applica l'art. 27 CG.
6. La D.L. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori senza che per questo l'appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.

Art. 10 Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo netto contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti per cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
3. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dagli artt.106 e 108 d.lgs – artt. 70, 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
4. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art.229, co.2 , lett.b) RG.
5. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale.

Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dall' art. 107 d.lgs. – art. 71 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art.107 d.lgs – art. 71 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i..
5. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste all'art. 107 d.lgs. co.5.

Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti nel Capitolato speciale d'appalto e dal presente articolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei prezzi dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, a norma dell'art. 32 del R.G:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere, redazione e posa di cartellonistica di cantiere e pulizia finale;
 - f) le spese per la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/08.

3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art.15, co.4 RG.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui al precedente art.7.
5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dalle normative vigenti.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri afferenti alle spese di contratto e di bollo degli atti per la gestione del lavoro.
6. Risultano a carico dell'appaltatore le prove di carico, sui materiali ed i prelievi relative alle opere in c.a.
7. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
8. L'appaltatore è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
9. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, lo stesso avverrà se il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) risulterà valido.
10. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici eventualmente presenti in cantiere, nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di pagamento o il saldo finale.

Art.13 Contabilità dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni, in particolare dall'art. 14 del D.M. 49/2018.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo, con riferimento all'art. 14 del D.M. 49/2018, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del D.L. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con riferimento all'art. 14 del D.M. 49/2018, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Art. 14 Variazioni al progetto

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal D.L. e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dal Committente) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del d.lgs –art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera e) l'amministrazione potrà modificare il contratto, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, fino al 20% dell'importo di contratto a condizione che le modifiche non siano sostanziali.

Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00).
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'artt. 102 ,111, del d.lgs – artt. 66, 75 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i..

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, co.2 del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30 comma 5bis del d.lgs.

Le opere in appalto soggette a ribasso d'asta possono suddividersi tra le diverse categorie:

Descrizione	Importo	Percentuale
Rimozione, demolizioni e scavi	€ 15.033,15	12,03%
Opere in c.a.	€ 5.097,33	4,08%
Cordoli stradali e messa in quota chiusini	€ 12.534,79	10,03%
Fondazioni stradali e bitumature	€ 52.164,48	41,74%
Pensilina in acciaio per fermata autobus	€ 3.940,00	3,15%
Segnaletica stradale	€ 10.118,72	8,10%
Predisposizione impianto illuminazione attraversamenti pedonali	€ 11.218,15	8,98%
Tubazioni, pozzetti e caditoie stradali	€ 9.427,37	7,54%
Oneri di conferimento a discarica	€ 5.444,88	4,35%
Totale opere in appalto soggette a ribasso d'asta	€ 124.978,87	100,00%

Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta risultano:

Descrizione	Importo	Percentuale
<u>Oneri specifici</u>		
Per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.950,00	100,00%
Totale oneri specifici	€ 4.950,00	100,00%

Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono così fissati:
 - a) i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.);
 - b) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, per disporre il pagamento degli importo dovuti in base al certificato;
 - c) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria.

Art. 17 Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui al precedente art.12, co.2 lett.h).
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Art. 18 Conto finale dei lavori

1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018.

Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo

1. Per effetto degli artt. 102, 111 del d.lgs – artt. 66,75 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018.
2. Il Committente si avvale della facoltà prevista dall'art. 102 co.3 del d.lgs – art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 RG, dal D.L. entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018.
3. Ai sensi dell'art.229, co.3 RG e 102 del d.lgs - art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni **il collaudo/la regolare esecuzione** si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal Committente prima che **il certificato di collaudo/regolare esecuzione**, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art.230 RG.
6. Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art.102 del d.lgs - art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., del Titolo XII del RG e dell'art.224 RG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 RG, sono a totale carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:
 - a) al verificarsi delle situazioni previste agli art. 108 del d.lgs e s.m.i.;

- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, co.1 lett.e), del D.lgs. n. 81/08;
 - e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- g) E' fatto salvo il diritto di recesso del Committente ai sensi dell'art. 109 del d.lgs – art. 73 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 21 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs – art. 120 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., sono deferite al giudice competente del foro di Torino.
2. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 21 del D.M. 49/2018. Qualora le riserve rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente si applicherà il disposto dell'art. 205 del d.lgs – art. 120 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

PARTE TERZA

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato:

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, rispettando tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative;

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
2. L'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento presentato dal Committente ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a) ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del presente articolo.
3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dal Committente in ottemperanza al D.lgs. n. 81/08.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08, le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi del D.lgs. n. 81/08, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 24 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica dell'appaltatore, deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al Committente, il quale ne prenderà atto con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione prevista dall'art.1, co.1, del D.p.c.m. 11/05/1991, n.187.
3. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare dagli art.105 del d.lgs 50/16 – art. 69 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 25 Cessione del corrispettivo d'appalto

1. La cessione è regolata dall'art. 106 del d.lgs - art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 26 – Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, riduzione delle garanzie

Cauzione provvisoria

1. In base all'art. 93 del d.lgs – art. 59 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., l'impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% o nei limiti previsti dall'art. 93 co. 7 dell'importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
2. La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27 Cauzione definitiva art. 103 d.lgs. 50/16 – art. 67 del d.lgs 56 del 19.04.2017

1. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
4. L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
5. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto in parte.
6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 28 Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art.93 comma 7 del d.lgs - art. 59 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente.
3. In caso di associazioni temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordati qualora il possesso delle certificazioni e delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalle imprese capogruppo mandatarie ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi, sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 29 - Danni e responsabilità civile verso terzi

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. All'appaltatore compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, stipulando le seguenti polizze assicurative con decorrenza dalla data di consegna dei lavori:

- a) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone a cose e animali: tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
- b) La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 48, comma 5, del d. lgs. 50/2016 – art. 32 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 30 Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del verificarsi del danno.

Art. 31 Documentazione da produrre

1. Al fine della stipula del contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dall'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
 - a) cauzione definitiva – cfr. art.27
 - b) polizze assicurative – cfr. art.29
 - c) piani di sicurezza operativo/definitivo – cfr.art.23
2. Dovrà, inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art.5 con contestuale elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere a norma dell'art.6.
3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori a norma dell'art.9

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi della normativa vigente, fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.m. 19/04/2000 n.145 per quanto compatibile;
 - b) il capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi sono allegati al contratto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e documentali compreso Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente contratto;
 - e) il cronoprogramma.
2. I Piani di sicurezza, previsti dall'art.23 del presente capitolato, fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso anche ai sensi del D.lgs. n. 81/08 Sono esclusi dal contratto il computo metrico estimativo.

Art. 33 Leggi e regolamenti

1. Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:
 - a) d.lgs 50/2016 - d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento generale approvato con D.p.r. 05/10/2010, n. 207 (per quanto non abrogato);
 - c) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.m. 19/04/2000, n.145 per quanto non abrogato;
 - d) D.m. 07/03/2018, n. 49 : “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 34 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
 - b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, secondo le aliquote di legge, che è a carico del Committente.

COMUNE DI BRICHERASIO
(Città Metropolitana di Torino)

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED
INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO D'USURA SU S.P. 158 NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRICHERASIO
PROGETTO ESECUTIVO**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Codice CUP codice CIG

TRA

Il Comune di Bricherasio con sede legale in Piazza Santa Maria, 11 in persona dell'.....
..... nato ail C.F.
quale dirigente dell'Area Tecnica, domiciliato per la sua carica a Bricherasio, presso la sede del
Comune di Bricherasio, autorizzato ai sensi di ad impegnare legalmente e
formalmente il Comune di Bricherasio per il presente atto, di seguito ente committente

E

Il sig. nato a il, residente a
....., via quale amministratore unico e legale
rappresentante dell'impresa, con sede legale in
....., Partita IVA (C.F.), nella persona di
..... nato a il, C.F. nella sua qualità
di giusta procura rilasciata in data rep. n.
autenticata nella firma dal dott., Notaio in, allegata in
originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

- con determinazione del dirigente, n del è stato approvato il progetto
esecutivo inerente i lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di
rifacimento manto di usura su S.P. 158 nel territorio di competenza del Comune di

Bricherasio per l'importo complessivo di € , oltre IVA, di cui €
per importo opere soggette a ribasso d'asta ed € per opere in appalto non
soggette a ribasso d'asta;

- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP)ed il
codice identificativo gara (CIG)
- in data è stato pubblicato il bando di gara ed il relativo disciplinare per
l'aggiudicazione dell'appalto inerente i lavori i lavori di messa in sicurezza incroci stradali
su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto di usura su S.P. 158 nel territorio di
competenza del Comune di Bricherasio seguendo la procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo con corrispettivo da stipulare a corpo;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra
l'impresa..... è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione
del dirigente n. del (allegato n.) le è stato aggiudicato l'appalto
inerente i lavori i lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di
rifacimento manto di usura su S.P. 158 nel territorio di competenza del Comune di
Bricherasio per l'importo complessivo di € IVA esclusa;
l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di €
..... a mezzo garanzia fideiussoria (*precisare se bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016*) emessa in data
..... dalla Società (Allegato n.);
- l'impresa ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo
104, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto
con la Compagnia assicuratrice di (Allegato n.);

Antimafia A

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il
termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Comune di
Bricherasio recederà dal contratto;

Antimafia B

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il
termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate

cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune di Bricherasio recederà dal contratto;

Antimafia C

- ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta/ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di Torino;
- in data prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine per la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto inerente i lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto di usura su S.P. 158 nel territorio di competenza del Comune di Bricherasio in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta in data.....

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara/lettera d'invito
- verbale di procedura di gara, del, con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta economica.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €, oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Subappalto A

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Articolo 7 – Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati si procederà alla revisione dei prezzi secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 – Domicilio dell'affidatario

A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell'ente committente

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara chenato a il e domiciliato / residente a

....., via in funzione di, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell'ente committente

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede del Comune di Bricherasio, Piazza Santa Maria, 11, obbligandosi di informare l'Ente, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che è nato a il e domiciliato / residente a via in funzione di, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è con sede a, in via, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è in qualità di

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:.....

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

..... ;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma digitale.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Torino delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 17 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Antimafia A: L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Antimafia B: L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 18 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;

- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: ;
- Polizza assicurativa n. dd. emessa da;
- Cauzione definitiva n. dd. emessa da.....;
- Procura generale / Procura speciale n.dd.Notaio;
- Atto costitutivo RTI;

Luogo, data_____

Per l'affidatario _____

Luogo, data_____

Per l'ente committente:_____